


# Regione del Veneto

# **Istituto Oncologico Veneto**





## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 875 del 22/12/2020

nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 coadiuvato da:	3 ottobre 2018,
DIRETTORE SCIENTIFICO,	prof. Giuseppe Opocher
DIRETTORE SANITARIO,	dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina
DIRETTORE AMMINISTRATIVO,	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la collaborazione presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL).

Note trasparenza: con il presente provvedimento viene approvata la Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la collaborazione presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL).

Il Direttore dell'**UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

## Premesso che:

- con nota prot. n. 19274 del 13.11.2020 l'Istituto Oncologico Vento IRCCS ha chiesto la disponibilità al Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) al rinnovo della collaborazione, avviata sin dal 2013, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per lo svolgimento di attività di ricerca di comune interesse e l'uso reciproco delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche; - l'importanza dell'attività e l'interesse alla continuità della collaborazione sono stati confermati con le note di riscontro del Direttore LNL in data 23.11.2020, prot. reg. IOV n. 19837 e n. 21452 del 17.12.2020, con cui è stata trasmessa la Convenzione sottoscritta dal Presidente dell'INFN, preventivamente concordata con lo IOV e approvata dalla Giunta esecutiva dell'INFN;

#### Considerato che:

- l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) promuovono azioni coordinate e livello locale e nazionale per valorizzare le applicazioni interdisciplinari di tecnologie derivate dalla fisica nucleare;
- l'Istituto Oncologico Veneto ritiene fondamentale, per il raggiungimento dei propri fini statutari, l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare e le sue applicazioni in medicina, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, che si svolgono presso le strutture dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro particelle;
- l'applicazione della fisica nucleare alla salute dell'uomo è diventata un'esigenza primaria e riconosciuta della ricerca moderna;
- l'INFN possiede le conoscenze di base e le competenze specialistiche nella costruzione e gestione di sofisticate macchine acceleratrici, di bersagli per collisioni nucleari in macchine acceleratrici ad alta intensità, nonché di rivelatori di radiazione e possiede l'esperienza sulle complesse tecniche di simulazione e manipolazione di dati ed è quindi in grado di operare il loro trasferimento al mondo della medicina, in particolare al campo della Medicina Nucleare e Radioterapia;

Valutata positivamente da ambo le parti l'ipotesi di una collaborazione nei campi di comune interesse per promuovere azioni coordinate e livello locale e nazionale, valorizzando le applicazioni interdisciplinari di tecnologie derivate dalla fisica nucleare, è stata concordata una

#### Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

Convenzione atta a regolamentare tale rapporto, in particolare nei seguenti ambiti di collaborazione reciproca:

- metodi di produzione di radionuclidi;
- valutazione di radiofarmaci in ambito diagnostico e terapeutico;
- studio di nuovi rivelatori per la diagnostica medica;
- tecniche di acquisizione ed elaborazione di immagini biomediche;
- studio ed utilizzo di attività di fisica nucleare a fini terapeutici.

## Precisato che:

- la collaborazione già in precedenza avviata ha consentito la gestione congiunta di parte delle attrezzature che lo IOV ha acquisito in seno al progetto in conto capitale PCC-2010 – 2365241 "Set-up di piattaforma di imaging preclinico per lo screening e la validazione clinica di anticorpi monoclonali diretti contro idiotipi condivisi nei linfomi a cellule B";
- dando seguito al progetto citato, lo IOV-IRCCS ha acquisito uno strumento di ultima generazione per imaging PET/SPECT/CT dedicato alla ricerca preclinica, del costo di poco inferiore ad un milione di euro, che è stato installato nel laboratorio LARIM, presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, che presenta tutte le caratteristiche adatte allo svolgimento delle attività di ricerca sopra menzionate;

Tutto ciò premesso, propone l'approvazione della Convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la regolamentazione del rapporto di collaborazione con lo IOV presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, di durata quinquennale dalla data di ultima sottoscrizione, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

## IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

#### Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

#### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di approvare la Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la regolamentazione del rapporto di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL), per la durata di cinque anni dalla data di ultima sottoscrizione, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza alla UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, alla UOC Affari Generali, alla UOC Gestione Risorse Umane, alla UOSD Contabilità e Bilancio e alla UOC Provveditorato, Economato e gestione della logistica;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore Generale F.to – Dott. Giorgio Roberti –

Istituto Oncologico	Veneto – IRCCS	

# ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull'albo online;
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

Il Direttore UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta	di n°	fogli.
Padova, li	II Direttore UOC Affari (	Generali

 CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE –	
 LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	
E	
L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	
Premesso che	
In base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove,	
coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare,	
astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico	
pertinenti all'attività in tali settori.	
L'applicazione della fisica nucleare alla salute dell'uomo e all'ambiente sta diventando	
un'esigenza primaria e riconosciuta della ricerca moderna.	
L'istituto Nazionale di Fisica Nucleare possiede le conoscenze di base e le competenze	
specialistiche nella costruzione e gestione di sofisticate macchine acceleratrici, di bersagli per	
collisioni nucleari in macchine acceleratrici di alta intensità nonché di rivelatori di radiazioni	
e nelle complesse tecniche di simulazione e manipolazione di dati; l'Istituto di Fisica	
Nucleare è quindi capace di operare il loro trasferimento al mondo della medicina, in	
particolare nel campo della Medicina Nucleare e Radioterapia.	
 In base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto di Fisica Nucleare, per assolvere ai propri fini	
 istituzionali, si avvale anche del personale di altre istituzioni associato alle proprie attività di	
ricerca.	
Presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stato	
 acquisito un ciclotrone ad alta energia (fascio di protoni fino a 70 MeV) e ad alta intensità	
 (fino a 700 μA), che è stato installato nei Laboratori stessi, con la finalità primaria di ricerche	
 nella fisica e astrofisica nucleare di base.	
Il suddetto ciclotrone può essere utilizzato per la produzione di radionuclidi di tipo innovativo	
D i 1 Ji 12	
Pagina 1 di 13	1

 e sperimentale d'interesse per la diagnostica e terapia. Sarà infatti possibile, tra gli altri, la	
produzione di vari radionuclidi teranostici, fra cui Rame-64, Rame-67, Scandio-44/47,	
Stronzio-82/Rubidio-82 e Germanio-68/Gallio-68, ed anche Tecnezio-99m prodotto con	
 tecniche alternative a quelle tradizionali basate su generatore. Inoltre vi è anche la possibilità	
 di poter produrre Manganese-52/51 per future applicazioni di imaging multimodale PET/MRI.	
L'Istituto Oncologico Veneto è un'istituzione pubblica di ricovero e cura a carattere	
scientifico (IRCCS) che annovera fra i propri compiti lo sviluppo della ricerca applicata alla	
 medicina con particolar riguardo all'oncologia.	
L'Istituto Oncologico Veneto ritiene fondamentale, per il raggiungimento dei propri fini	
statutari, l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare,	
 subnucleare e le sue applicazioni in medicina nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico	
 pertinente all'attività in tali settori, che si svolgono presso le strutture dell'Istituto Nazionale	
 di Fisica Nucleare.	
 L'Istituto Oncologico Veneto ha acquisito uno strumento di ultima generazione per imaging	
 PET/SPECT/CT, che è dedicato alla ricerca preclinica ed è installato al laboratorio LARIM	
 presso i Laboratori Nazionali di Legnaro.	
 TRA	
L'Istituto Oncologico Veneto (nel seguito detto IOV) con sede in Padova in via Gattamelata	
n° 64, CAP 35128, C.F. e P.I. 04074560287 in persona del Direttore Generale dott. Giorgio	
Roberti	
E	
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN) (C.F. n° 84001850589) con	
 sede in Frascati, via Enrico Fermi n° 54 CAP 00044, in persona del Presidente prof. Antonio	
 Zoccoli, autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione con delibera del Consiglio	
Direttivo n. 15702 del 27/11/2020	

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 - OGGETTO	
1.1 La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione del rapporto di	
collaborazione tra l'INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro (nel seguito denominati	
Laboratori) e lo IOV.	
1.2 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda lo IOV al	
Direttore della UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, per quanto riguarda	
l'INFN al Direttore dei LNL.	
1.3 I soggetti di cui al precedente comma procederanno d'intesa a verifiche periodiche, con	
cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone	
comunicazione al Direttore Generale IOV e al Presidente INFN.	
ART. 2 – TEMI DI COLLABORAZIONE	
2.1 Lo IOV e l'INFN concordano con i seguenti temi per la collaborazione da svolgersi	
presso i Laboratori:	
- metodi di produzione di radionuclidi;	
- valutazione di radiofarmaci in ambito diagnostico e terapeutico;	
- studio di nuovi rivelatori per la diagnostica medica;	
- tecniche di acquisizione ed elaborazione di immagini biomediche;	
- studio ed utilizzo di attività di fisica nucleare a fini terapeutici.	
ART. 3 – COLLABORAZIONI E SVILUPPI	
3.1 L'INFN e lo IOV promuovono azioni coordinate a livello locale e nazionale che	
valorizzino le applicazioni interdisciplinari di tecnologie derivate dalla fisica nucleare. A tal	
fine le parti si impegnano a stipulare, qualora necessario, appositi protocolli aggiuntivi volti a	
disciplinare lo svolgimento congiunto delle sopra citate attività e servizi anche a favore di	
terzi, nel rispetto dei propri regolamenti.	

3.2 L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente allo IOV, in	
accordo con il Direttore dei Laboratori e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca,	
l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri Servizi tecnici.	
3.3 Lo IOV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente all'INFN, in	
accordo con la Direzione IOV e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso	
gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri Servizi tecnici.	
3.4 L'INFN e lo IOV potranno definire programmi di ricerca congiunti da sottoporre, se del	
caso, per il finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo.	
3.5 Nello sviluppo delle attività di cui all'articolo precedente, si riporrà particolare	
attenzione al rapporto con l'industria presente nella Regione Veneto, nel rispetto della	
 normativa vigente, anche attraverso accordi di collaborazione, sia per il trasferimento	
 tecnologico dei risultati della ricerca, sia per azioni di ricerca e sviluppo cofinanziate per	
 possibili applicazioni dalla fisica nucleare e particellare alla medicina.	
 3.6 Lo IOV potrà introdurre e conservare nei locali dei Laboratori sorgenti di radiazioni ed	
 altre apparecchiature per i fini della ricerca scientifica, presentandone richiesta al Direttore dei	
 LNL con preavviso di almeno tre mesi e previa approvazione da parte dello stesso. Per tali	
 apparecchiature, sarà comunque l'INFN-LNL a richiedere e ottenere le autorizzazioni di legge	
 eventualmente necessarie.	
 3.7 Ciascuna parte provvede, a propria cura e spese, all'installazione, manutenzione,	
 smantellamento e smaltimento delle attrezzature scientifiche e delle apparecchiature di sua	
 proprietà, ivi compresi gli impianti tecnologici a corredo delle stesse nonché le sorgenti di	
 radiazioni eventualmente introdotte. Le parti di volta in volta e in relazione a specifici	
 interventi, potranno adottare modalità diverse da quelle testé indicate.	
 3.8 I progetti di ricerca che si realizzeranno nel laboratorio LARIM dovranno essere	
 approvati da una commissione formata dal responsabile del progetto proposto (PI), dal	

 responsabile tecnico afferente al INFN, dal responsabile Scientifico del laboratorio afferente	
allo IOV, e dal responsabile delle attività del laboratorio LARIM come previsto nell'art. 5.6.	
 ART. 4 – RICERCA SU ANIMALI	
 4.1 Lo IOV, come ente preposto al ricovero e cura a carattere scientifico nonché alla ricerca	
in campo oncologico, individua e persegue tutte le fasi necessarie ad implementare nuovi	
protocolli di terapia e cura clinica. Una di queste fasi è la ricerca preclinica, che implica	
 l'utilizzo di animali di piccola taglia come modelli in vivo adatti alla messa a punto e	
 validazione di nuovi approcci diagnostico-terapeutici prima del loro trasferimento clinico.	
 4.2 L'INFN autorizza pertanto lo IOV a utilizzare esclusivamente gli spazi dell'area della	
 medicina nucleare, e non altri, all'interno del laboratorio LARIM presso i Laboratori di	
 Legnaro per la ricerca scientifica di cui al presente articolo.	
 4.3 Tutte le attività di ricerca, che prevedono la somministrazione di radioisotopi in animali	
 di piccola taglia per fini di ricerca, saranno effettuate solamente e previo ottenimento di	
 specifico permesso per l'utilizzo di animali, emanato dal Ministero della Salute in accordo	
 alle normative vigenti.	
 4.4 Le procedure per la richiesta al Ministero della Salute delle necessarie autorizzazioni	
 all'utilizzo degli animali per le fasi sperimentali in vivo, nonché la gestione degli stessi come	
 l'acquisto, il trasporto, la stabularizzazione, il trattamento, l'analisi strumentale, la	
 soppressione e l'incenerimento delle carcasse, sarà a completo ed esclusivo carico dello IOV.	
 ART. 5 – PERSONALE	
5.1 Lo IOV prende atto che l'INFN, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, svolge i propri	
 programmi avvalendosi di personale proprio nonché di personale dipendente da altri Enti cui	
 viene attribuito incarico gratuito di associazione all'INFN.	
 5.2 Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per	
 lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca del personale IOV, l'INFN potrà, con il	
Pagina 5 di 13	

consenso dell'interessato e previo parere favorevole della struttura interessata, assegnare	
annualmente al suddetto personale incarichi di ricerca, associazione e collaborazione tecnica	
gratuiti, alle proprie attività di ricerca, secondo le modalità di cui al vigente Regolamento	
 INFN.	
5.3 L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica	
deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri	
 nei confronti dello IOV, nel rispetto delle vigenti disposizioni.	
5.4 Analogamente a quanto previsto al punto 5.1, l'INFN prevede che al proprio personale,	
 nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigente, e su richiesta dell'interessato, possano	
 essere assegnate collaborazioni, a titolo gratuito, nell'ambito dell'attività ricerca scientifica	
 dello IOV, secondo le modalità da IOV stesso previste, e previo nulla osta del Direttore dei	
 LNL.	
5.5 Ciascuna parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di	
 formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura,	
 comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente	
 disponibili. Resta inteso che la parte ospitata sostiene i costi relativi alla partecipazione del	
 proprio personale.	
 5.6 All'interno del laboratorio LARIM è necessario prevedere la creazione di una figura	
 professionale, afferente ad entrambe le istituzioni IOV e INFN, che abbia la piena ed unica	
responsabilità della conduzione delle attività di ricerca ivi condotte, nonché della loro	
 programmazione e calendarizzazione, al fine di sfruttare le risorse della struttura stessa	
 evitando al contempo eventuali sovrapposizioni delle attività sperimentali. Le caratteristiche	
 di una tale figura professionale sono individuabili, per le competenze richieste, in un/una	
 ricercatore/ricercatrice con comprovata esperienza, sia nell'area della medicina nucleare, sia	
della fisica medica, in modo tale da gestire e correttamente indirizzare i comuni obiettivi della	

 ricerca supportata dai due enti, IOV e INFN.	
 5.7 Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62 del 16. 04. 2013, il personale	
delle Parti, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al	
 rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di	
 comportamento integrativo adottato dalle Parte medesime, pena la risoluzione del rapporto	
contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.	
 Il personale di ciascuna Parte che effettua accessi presso l'altra per lo svolgimento dell'attività	
 prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto delle misure della prevenzione della	
 corruzione e della trasparenza, previste da ciascuna nel proprio Piano Triennale della	
 Corruzione e della Trasparenza, cui si rinvia integralmente.	
 ART.6 – TUTELA DELLA SICUREZZA	
6.1 L'INFN individua nel Direttore dei Laboratori il datore di lavoro cui competono gli	
obblighi previsti dal D. Lgs. n° 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla	
 normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Parimenti lo IOV individua il	
datore di lavoro nel Direttore Generale.	
 6.2 I datori di lavoro dello IOV e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei	
 servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti	
 riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi	
(D. Lgs. n° 81/8 art. 17, comma 1, lett. a) e successive modifiche e integrazioni), emanando	
per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.	
 6.3 Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due	
 datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima	
 dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n°81/08 e	
 sue successive modificazioni ed integrazioni.	
 6.4 Per il personale IOV associato all'attività di ricerca dell'INFN con incarico di ricerca, di	
Desire 7 4: 12	

 associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 5, sarà compito	
 dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti servizi gli adempimenti che le disposizioni	
 legislative vigenti impongono in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione,	
 addestramento e sorveglianza sanitaria nonché quelli, più in generale, previsti a cura del	
 datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. limitatamente alle attività svolte presso strutture	
 dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN. Resta comunque	
 inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale	
 sono a carico dello IOV.	
 6.5 Lo IOV fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente	
 dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma	
 2) lettera d) e 40 del D.Lgs. n° 81/08 e loro successive modifiche e integrazioni.	
 6.6 Per quanto riguarda le attività con rischio di radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura, per il	
 personale IOV associato all'attività di ricerca dell'INFN con incarico di ricerca, di	
 associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 5, gli adempimenti che il	
D.Lgs. n° 101/20 e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di	
 lavoro, limitatamente alle attività svolte presso strutture dell'INFN o presso sedi diverse con	
 spese di missione a carico dell'INFN.	
 6.7 Per il personale dello IOV di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti	
 per conto dello IOV, sarà cura dello IOV stesso concordare con l'INFN le eventuali	
 limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1	
 del D.Lgs 101/2020, nonché delle norme del Titolo XI e, in particolare, dei limiti di dose di	
 cui all'art. 146 del citato decreto.	
 6.8 L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le	
 macchine, le attrezzature, nonché i prototipi e altre strumentazioni realizzate ed utilizzate	
 nell'attività di ricerca, di cui è proprietario. Il personale associato, che se ne avvale è tenuto al	

rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di	
 igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.	
6.9 Parimenti, lo IOV è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per	
 le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate	
 nell'attività di ricerca, di cui è proprietario. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al	
 rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di	
 igiene di lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.	
 6.10 Laddove le parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più	
 efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore dello IOV e il Direttore dei	
 Laboratori concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti	
 previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad	
esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione	
del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e	
primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS – Sistemi	
di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti).	
6.11 Ove fosse previsto l'affidamento dei lavori, servizi e forniture da parte dello IOV in	
locali dei Laboratori, i datori di lavoro concordano le modalità per l'applicazione dell'art. 26	
del D. Lgs. 81/08.	
ART. 7 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
7.1 Fermo restando che ciascuna parte resterà proprietaria, delle conoscenze e del <i>know</i> –	
 how preesistente dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali derivano dallo	
svolgimento delle ricerche di cui al precedente art. 2 conseguiti in collaborazione e tutte le	
 informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comuni delle parti.	
7.2 Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e	
cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, il regime	

dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa	
 ripartizione della titolarità, sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo	
prestato da ciascuna parte al conseguimento del risultato inventivo. È salva, in ogni caso, la	
titolarità esclusiva delle conoscenze tecniche, brevettabili e/o non brevettabili, conseguite	
autonomamente.	
7.3 L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune ovvero la gestione delle	
invenzioni conseguite in comune saranno oggetto di separato accordo tra le parti.	
7.4 In ogni caso ciascuna parte potrà utilizzare le conoscenze sviluppate nell'ambito delle	
 attività di cui alla presente Convenzione, ancorché brevettate, per le proprie attività	
 istituzionali di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati.	
 ART. 8 – SERVIZIO MENSA	
 8.1 L'utilizzazione del servizio mensa dei Laboratori sarà garantita, senza oneri per l'INFN,	
 al personale IOV associato alle attività di ricerca dell'INFN.	
 8.2 Alle stesse condizioni, l'utilizzazione del servizio, mensa sarà inoltre garantita al	
 personale dello IOV autorizzato ad accedere ai Laboratori per ragioni di studio o di ricerca.	
ART. – 9 – PUBBLICITÀ	
 9.1 L'INFN e lo IOV si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera	
 o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di	
 una delle parti, nel quadro della presente Convenzione.	
 9.2 Il personale IOV associato all'INFN, ai sensi del precedente art. 4 comma 4, dovrà	
 indicare sia l'appartenenza all'INFN sia l'associazione allo IOV in tutte le pubblicazioni	
 relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.	
 9.3 Il personale INFN associato allo IOV ai sensi dell'art. 5 comma 4, dovrà indicare sia	
 l'appartenenza all'INFN sia l'associazione allo IOV in tutte le pubblicazioni relative ad	
 attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.	

ART. 10 - CONTROVERSIE	
10.1 Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in	
ogni caso risolte mediante ricorso all'autorità giudiziaria competente.	
ART. 11 - DURATA	
11.1 La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima	
sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.	
ART. 12 - REGISTRAZIONE	
12.1 La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15,	
comma 2 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e sarà sottoposta a registrazione, solo in caso	
d'uso, a cura della parte interessata.	
ART.13 —TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
13.1 Le Parti prendono atto che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del	
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone	
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR"), riguardano il	
 trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la	
 conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a	
 soggetti come l'INFN e lo IOV.	
 Questi ultimi dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati	
 personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione	
 sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati	
 adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure	
 (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite	
 collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere	
 singole operazioni dello stesso.	
Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed	
Pagina 11 di 13	

esecuzione della presente Convenzione, la persona		
("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limit	azione, cancellazione, portabilità ed	
 opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di	reclamo al Garante Privacy.	
 E' onere di ciascuna parte garantire la lecita utilizzabilità	dei dati personali riguardanti, in via	
esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappi	resentanti, esponenti, dipendenti e	
collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai f	fini della conclusione ed esecuzione	
della presente convenzione e, in particolare, il corret	to adempimento degli obblighi di	
 informativa nei confronti degli interessati oltre che, o	ve necessario, di raccolta del loro	
consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro d	lati personali per i fini suddetti nei	
termini sopra evidenziati.		
Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali r	iferiti al personale di ciascuna Parte	
che opererà presso l'altra, le Parti convengono di essere c	ciascuno Titolare del trattamento per	
 le finalità rispettivamente perseguite.		
Ciascuna Parte renderà disponibile la propria informat	iva relativa al trattamento dei dati	
 personali sul proprio sito istituzionale.		
Qualora il personale delle Parti, in virtù della presente C	onvenzione, sia chiamato a svolgere	
operazioni di trattamento su dati personali per conto c	del soggetto ospitante, quest'ultimo	
provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattam	nento e rilascerà loro le istruzioni	
 operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espleta	amento delle suddette operazioni di	
trattamento.		
DATA*		
FIRMA**	FIRMA**	
INFN	IOV	
Il Presidente	Direttore Generale	
Prof. Antonio Zoccoli	Dott. Giorgio Roberti	

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.	
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del	
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.	